



**G00048**

## **CAPITOLATO TECNICO (E SCHEMA DI CONTRATTO)**

# **FORNITURA E RINNOVO DI PRODOTTI E SERVIZI VMWARE NELLA FORMA DI ENTERPRISE LICENSE AGREEMENTS (ELA)**

**CIG 8121566049**

**Cineca Consorzio Interuniversitario**

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

*Sede legale amministrativa e operativa:*

Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217

*Altre sedi operative:*

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma

Via Medina, 40 - 80133 Napoli

## INDICE

Art. 1 Oggetto del contratto .....	3
Art. 2 Durata dei servizi ricompresi nel contratto.....	4
Art. 3 Obblighi dell'Operatore economico aggiudicatario .....	4
Art. 4 Sicurezza sul lavoro .....	4
Art. 5 Proprietà e segretezza .....	5
Art. 6 Verifica di regolare esecuzione .....	5
Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione.....	6
Art. 8 Risoluzione e recesso.....	6
Art. 9 Responsabilità.....	6
Art. 10 Cauzione definitiva.....	6
Art. 11 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto .....	7
Art. 12 Corrispettivo del contratto .....	7
Art. 13 Adeguamenti dei prezzi .....	7
Art. 14 Fatturazione e pagamenti.....	7
Art. 15 Spese contrattuali.....	8
Art. 16 Non esclusività.....	8
Art. 17 Cessione del contratto e sub appalto.....	8
Art. 18 Privacy, Regolamento (UE) 2016/679.....	8
Art. 19 Interpretazione del contratto .....	9
Art. 20 Controversie.....	9
Art. 21 Clausola di chiusura.....	9

# CONTRATTO PER LA FORNITURA ED IL RINNOVO DI PRODOTTI E SERVIZI VMWARE NELLA FORMA DI ENTERPRISE LICENSE AGREEMENTS (ELA)

## Tra le parti:

Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito Cineca

e

\_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito "Operatore economico aggiudicatario".

## Art. 1 Oggetto del contratto

**1.1** Oggetto del presente contratto è il rinnovo e fornitura di prodotti e servizi VMware per il triennio 01/01/2020–31/12/2022, secondo la forma contrattuale denominata Enterprise License Agreements (ELA), comprensivi di servizi di garanzia, supporto e di manutenzione, come meglio delineati nel seguito.

**1.2** Il dettaglio dei beni e servizi che l'Operatore economico aggiudicatario dovrà erogare a Cineca viene elencato nella seguente tabella:

Lista prodotti		
Nuovi prodotti con supporto PRODUCTION erogato direttamente da VMWARE (sono esclusi supporti OEM)		
Qta	Identificativo prodotto	Descrizione
9000	HPP-CREDIT-C	VMware Hybrid Purchasing Program Credits
410	SVC-CR-10	Consulting & Learning Credits - Prepaid Services PSO Credit 151-600
Rinnovo piattaforma CINECA con supporto PRODUCTION erogato direttamente da VMWARE (sono esclusi supporti OEM)		
Qta	Identificativo prodotto	Descrizione
4	VS6-EPL-C	VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor
1	VS5-ESP-BUN-C	VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts
1	VS6-ESP-KIT-C	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts
5	VCS6-STD-A	Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6
15	VC-SRM8-25E-A	Academic VMware Site Recovery Manager 8 Enterprise
10	VR19-ENT-A	Academic VMware vRealize Suite 2019 Enterprise
96	VR7-ATSTD-A	Academic VMware vRealize Automation 7 Standard
1	VS5-ESP-KIT-A	Academic VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts
166	VR19-STD-A	Academic VMware vRealize Suite 2019 Standard
176	VS6-EPL-VS-A	Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for vCloud Suites
10	VR19-ADV-A	Academic VMware vRealize Suite 2019 Advanced
10	VR-NI-ANXC-A	Academic VMware vRealize Network Insight Advanced
180	NX-DC-ADV-A	Academic VMware NSX Data Center Advanced per Processor

## **Art. 2 Durata dei servizi ricompresi nel contratto**

Tutti i servizi di garanzia e di manutenzione compresi nel presente appalto hanno una durata di trentasei (36) mesi, che decorrono dalla data del 1° gennaio 2019.

## **Art. 3 Obblighi dell'Operatore economico aggiudicatario**

L' Operatore economico aggiudicatario si impegna ad effettuare nelle forme stabilite quanto oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività richieste dal Cineca. L'Operatore economico aggiudicatario sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il personale stesso.

Il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di cui al presente appalto sarà alle dipendenze esclusive dell'Operatore economico aggiudicatario; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti del Cineca.

Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Operatore economico aggiudicatario per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'Operatore economico aggiudicatario di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera.

In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Operatore economico aggiudicatario della eventuale inadempienza riscontrata, il Cineca avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. All'Operatore economico aggiudicatario sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa. L'Operatore economico aggiudicatario dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di "responsabile" da segnalare al Cineca, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con il Cineca per qualsiasi necessità.

## **Art. 4 Sicurezza sul lavoro**

L'Operatore economico aggiudicatario tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08.

Cineca fornirà all'Operatore economico aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'Operatore economico aggiudicatario dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

Cineca e l'Operatore economico aggiudicatario s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Cineca e l'Operatore economico aggiudicatario s'impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al Cineca, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente). L'Operatore economico aggiudicatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

## **Art. 5 Proprietà e segretezza**

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L'Operatore economico aggiudicatario s'impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

L'Operatore economico aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

Resta inteso che l'Operatore economico aggiudicatario non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l'Operatore economico aggiudicatario sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal Cineca, alla loro distruzione.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o rinnovata del contratto.

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizioni di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.

## **Art. 6 Verifica di regolare esecuzione**

Il Cineca ha 30 (trenta) giorni naturali per verificare l'adempimento dell'ordine.

Se entro il termine sopra indicato l'Operatore economico aggiudicatario non riceve comunicazioni da parte di Cineca, la fornitura si reputa collaudata in modo positivo.

## **Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione**

Il Cineca, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali ritardi, disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno comunicate all'Operatore economico aggiudicatario che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni.

In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del Cineca, lo stesso si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) fino alla risoluzione delle irregolarità o mancanze riscontrate.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'Operatore economico aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il Cineca, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'Operatore economico aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Operatore economico aggiudicatario riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il Cineca intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l'Operatore economico aggiudicatario si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'Operatore economico aggiudicatario, il Cineca provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

## **Art. 8 Risoluzione e recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

## **Art. 9 Responsabilità**

L'Operatore economico aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca.

## **Art. 10 Cauzione definitiva**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Operatore economico aggiudicatario ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

## **Art. 11 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Malfetti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Angelo Neri, a meno di successiva e diversa indicazione del Cineca.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del Cineca le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti. Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Operatore economico aggiudicatario per ogni questione relativa alla gestione della fornitura.

## **Art. 12 Corrispettivo del contratto**

L'importo del presente contratto è pari a quanto offerto dall'Operatore economico aggiudicatario nella propria Offerta economica, che costituisce parte integrante del presente contratto

Tale importo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

## **Art. 13 Adeguamenti dei prezzi**

Non sono previsti revisioni o adeguamenti dei prezzi di fornitura per tutta la durata del contratto.

## **Art. 14 Fatturazione e pagamenti**

A verifica positiva dell'accertamento da parte di Cineca dei servizi, l'Operatore economico aggiudicatario ha diritto di emettere regolare fattura corredandola con il dettaglio delle attività svolte. La liquidazione delle fatture (d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.) avverrà:

- a) entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime (in caso in cui le fatture stesse siano inviate successivamente all'esito dell'accertamento).
- b) o, alternativamente, entro 30 giorni dall'accertamento (in caso in cui le fatture siano inviate antecedentemente all'esito dell'accertamento).

Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

Le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG della presente procedura ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'Operatore economico aggiudicatario.

L'Operatore economico aggiudicatario s'impegna a rendere note al Cineca, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il Cineca. Il Cineca si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto

in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Si applica la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

### **Art. 15 Spese contrattuali**

L'Operatore economico aggiudicatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca.

### **Art. 16 Non esclusività**

Il Cineca ha facoltà di richiedere attività analoghe a quelle previste nel presente accordo ad operatori economici terzi, senza che l'Operatore economico aggiudicatario possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque le attività saranno aggiuntive rispetto a quelle fornite dall'Operatore economico aggiudicatario che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo.

Il presente capitolato/accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali.

### **Art. 17 Cessione del contratto e sub appalto**

È fatto divieto all'Operatore economico aggiudicatario di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese il servizio nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.

### **Art. 18 Privacy, Regolamento (UE) 2016/679**

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Cineca di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera del Cineca, oppure divengano di dominio pubblico.

Qualora le operazioni richiedano il trattamento di dati personali, L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Cineca in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Inoltre L'Operatore economico aggiudicatario dichiara di conoscere quanto previsto nel Codice Etico presente sul sito internet del Cineca.

## **Art. 19 Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

## **Art. 20 Controversie**

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

## **Art. 21 Clausola di chiusura**

Le offerte formulate dall'Operatore economico aggiudicatario prevalgono su quanto indicato nel presente documento, divenendo accordo contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Casalecchio di Reno (BO), 04/12/2019

.....  
**Dott. Paolo Malfetti**  
Cineca Consorzio Interuniversitario  
*Responsabile Unico del Procedimento*  
*(documento firmato digitalmente)*

Casalecchio di Reno (BO)  
Lì .....

.....  
per il Cineca Consorzio  
Interuniversitario

.....  
per l'Operatore economico  
aggiudicatario

**ALLEGATI:**

Offerta economica dell'Operatore economico aggiudicatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Operatore economico aggiudicatario odierno contraente dà atto che il presente contratto è stato tra le Parti concordato in ogni sua premessa, punto ed allegato e, comunque, dichiara di conoscere e specificamente approvare le clausole di cui ai punti:

**Art. 2 Durata dei servizi ricompresi nel contratto**

**Art. 3 Obblighi dell'Operatore economico aggiudicatario**

**Art. 4 Sicurezza sul lavoro**

**Art. 5 Proprietà e segretezza**

**Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione**

**Art. 8 Risoluzione e recesso**

**Art. 9 Responsabilità**

**Art. 10 Cauzione definitiva**

**Art. 12 Corrispettivo del contratto**

**Art. 13 Adeguamenti dei prezzi**

**Art. 14 Fatturazione e pagamenti**

**Art. 15 Spese contrattuali**

**Art. 16 Non esclusività**

**Art. 19 Interpretazione del contratto**

**Art. 20 Controversie**

**Art. 21 Clausola di chiusura**

Casalecchio di Reno (BO)

Lì .....

.....  
per il Cineca Consorzio  
Interuniversitario

.....  
per l'Operatore economico  
aggiudicatario